



# COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

## AVVISO

### SMALTIMENTO MATERIALI VEGETALI DI PROVENIENZA AGRICOLA E/O FORESTALE

SI AVVISA LA POPOLAZIONE CHE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE  
DELLA L.11/08/2014 N.116 (CON CUI VENGONO MODIFICATI GLI ART.182 E 185 DEL D.L.vo n.152/2006)

I MATERIALI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA NON SONO PIU'  
CONSIDERATI RIFIUTI.

PERTANTO L'ABBRUCCIAMENTO DI PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALE VEGETALE  
(DI CUI ALL'ART 185 DEL D.L.vo 152/2006)

E' CONSENTITO NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI DI POLIZIA URBANA E RURALE

PERMANE IL DIVIETO NEI PERIODI DI MASSIMO RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152**

Norme in materia ambientale.

Art. 182 (Smaltimento dei rifiuti)

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I cumuli e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

(comma aggiunto dall'art. 14, c. 8, lett. b), del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito in L. 11/08/2014, n. 116)

Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nel mettono in pericolo la salute umana.

Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti)

6. ... Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

(comma modificato dall'art. 14, c. 8, lett. b-sexies), del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito in L. 11/08/2014, n

Pomaretto 06 ottobre 2014



IL SINDACO  
BREUSA Danilo